



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE MARCHE**

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

**sito internet:** [marche.lnd.it](http://marche.lnd.it)

**e-mail:** [c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it)

**pec:** [c5marche@pec.figcmarche.it](mailto:c5marche@pec.figcmarche.it)

**Telegram:** <https://t.me/lndmarchec5>

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 42 del 11/11/2024

## **CALCIO A CINQUE**

### **SOMMARIO**

SOMMARIO .....	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. ....	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. ....	1
COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE .....	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE .....	1

### **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

### **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE**

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail [c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it); si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

**PRONTO AIA CALCIO A CINQUE**

**347 6545020**

## SPOSTAMENTO GARE

Non saranno rinviate gare a data da destinarsi.

Tutte le variazioni che non rispettano la consecutio temporum data dal calendario ufficiale non saranno prese in considerazione (es. non può essere accordato lo spostamento della quarta giornata di campionato prima della terza o dopo la quinta).

Le variazioni dovranno pervenire alla Segreteria del Calcio a Cinque esclusivamente tramite mail ([c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it)) con tutta la documentazione necessaria, compreso l'assenso della squadra avversaria, inderogabilmente **entro le ore 23:59 del martedì antecedente la gara o entro le 72 ore in caso di turno infrasettimanale**.

Per il cambio del campo di gioco e la variazione di inizio gara che non supera i 30 minuti non è necessaria la dichiarazione di consenso della squadra avversaria.

## CALCIATORI FORMATI IN ITALIA

Si ribadisce che nelle gare valevoli per i Campionati Regionali Calcio a Cinque Serie C1, Serie C2, Serie D e relative Coppe, è **fatto obbligo alle Società di impiegare al massimo 2 (due) giocatori non formati**.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

**Tutte le Società** sono pregate di **controllare** se i propri **calciatori** presenti nel **tabulato** calciatori dilettanti consultabile all'interno dell'Area Società LND alla voce "Tesseramento dilettanti" **siano in possesso o meno della qualifica di "Calciatore formato in Italia"**.

Qualora un calciatore non abbia la qualifica di "Calciatore formato in Italia", ma sia in possesso dei requisiti richiesti, le Società possono richiederla secondo la seguente procedura:

### MODALITA' RICHIESTA QUALIFICA DI "CALCIATORE FORMATO IN ITALIA"

Per la formalizzazione della qualifica di calciatore formato in Italia, le società devono farne specifica richiesta all'interno dell'Area Società LND.

Per richiedere tale qualifica devono procedere come segue:

- entrare nella riservata Area Società
- scegliere la tendina "Tesseramento dilettanti"
- scegliere l'opzione "Dichiarazione Residenza Calciatori per Formazione"
- selezionare il calciatore ed inserire la data di inizio della residenza in Italia
- allegare il **certificato di residenza storico** del calciatore in questione
- firmare elettronicamente la pratica

### CONVALIDA DELLA PRATICA

Il Comitato Regionale Marche, attesa la rispondenza dei documenti inviati, provvederà a convalidare la pratica e conseguentemente la qualifica di formato diviene efficace in ambito federale con decorrenza dalla data della firma elettronica apparendo la dicitura "formato in Italia" nei tabulati della Società.

## FINALS CUP 2024/2025

Le Società che volessero organizzare le Finals Cup di Calcio a Cinque dal 3 al 6 gennaio 2025 sono pregate di presentare la **propria manifestazione di interesse** a mezzo e-mail (c5marche@Ind.it) entro e non oltre Giovedì 21 novembre p.v.

## NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

### COPPA MARCHE CALCIO 5 serie D

#### RISULTATI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE OF - 1 Giornata – A			
GNANO 04		- DURANTINA SANTA CECILIA	1 - 5

### COPPA MARCHE UNDER17 CALCIO A5

#### VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

#### GIRONE QF

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/11/2024	1 A	CANTINE RIUNITE CSI	C.U.S. ANCONA		19:30		PALASPORT "GIULIO CHIERICI" TOLENTINO VIA DELLA REPUBBLICA

### COPPA MARCHE UNDER15 CALCIO A5

#### VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

#### GIRONE QF

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2024	1 A	CANTINE RIUNITE CSI	C.U.S. ANCONA		19:00	19:30	CENTRO SP. POL. "R.GATTARI" TOLENTINO VIA TAGLIAMENTO

## ERRATA CORRIGE

### COPPA MARCHE CALCIO A CINQUE SERIE D

A seguito di un ricontrollo degli atti in nostro possesso, nel Comunicato Ufficiale n° 41 del 08/11/2024 è stata omessa la pubblicazione del risultato della gara GNANO 04 – DURANTINA SANTA CECILIA del 06/11/2024 terminata con il risultato di 1-5 come da relativo paragrafo del presente Comunicato Ufficiale.

Si confermano i provvedimenti disciplinari relativi alla gara pubblicati nel C.U. n° 41 del 08/11/2024.

# DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 89 – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2024

Reclamo n. 6/CSAT 2024/2025  
DECISIONE N. 7/CSAT 2024-2025

La Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 novembre 2024,

a seguito del reclamo n. 6 promosso dalla società A.S.D. FUTSAL CASTELFIDARDO in data 23/10/2024 avverso la decisione di disporre la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 CALCIO A 5 del 23/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Piero Paciaroni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

## SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società A.S.D. FUTSAL CASTELFIDARDO in data 23/10/2024 ha proposto reclamo avverso la decisione emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 CALCIO A 5 del 23/10/2024 di disporre la prosecuzione della gara ACLI VILLA MUSONE – FUTSAL CASTELFIDARDO del 19-10-2024 per i soli minuti non giocati, chiedendo che venisse inflitta alla società ACLI VILLA MUSONE la punizione sportiva della perdita della gara in esame ai sensi dell'art. 10 comma 1 CGS in quanto responsabile dell'inefficienza dell'impianto di gioco in assenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili.

La Corte alla fissata udienza del 4 novembre 2024 ha ritenuto opportuno convocare il direttore di gara per avere chiarimenti e precisazioni in relazione a quanto refertato.

Alla riunione dell'11 novembre 2024 l'arbitro ha precisato:

- che non appena giunto all'impianto ha verificato che era presente umidità nel campo di gioco ed il custode gli ha riferito che avrebbe provveduto ad asciugarlo;

- che all'inizio della gara il campo era un poco umido, ma in condizioni di poter iniziare la partita;

- che poi mano a mano l'umidità è aumentata e qualche giocatore ha cominciato a scivolare;

- infine che successivamente il campo era diventato talmente umido che anch'egli è scivolato, come diversi giocatori, e che era diventato pericoloso per l'incolumità dei calciatori per cui ha sospeso la gara;

- che ha poi atteso circa 35 minuti per vedere se il problema venisse risolto;

- che dopo circa 15 minuti dall'inizio della sospensione è stato acceso il riscaldamento che ha migliorato la situazione ma non ha risolto il problema per cui la gara al termine del tempo di attesa è stata definitivamente interrotta;

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d'appello territoriale ritiene fondato il gravame e, quindi, meritevole di accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che, in base alla normativa federale vigente in materia, al momento dell'iscrizione al campionato, la società deve dimostrare di avere la piena e permanente disponibilità di un impianto di gioco che risponda ai requisiti richiesti. Ciò comporta che, qualora intervengano fatti ad esso relativi che determinino l'impossibilità di effettuare regolarmente una gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante, salvo accadimenti di eventi impeditivi determinati da forza maggiore.

Nel caso di specie, l'ACLI VILLA MUSONE deve ritenersi responsabile dell'inefficienza dell'impianto, poiché non risultano essere accaduti, e in ogni modo non provati, eventi eccezionali e/o imprevedibili e, comunque, inevitabili.

La giurisprudenza sportiva è costante nell'evidenziare come la forza maggiore postuli l'assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo o di colpa, di chi la invoca. Richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell'agente.

Nel caso di specie era dunque onere della società ospitante, per escluderne la responsabilità, dimostrare che l'impedimento fosse assoluto e che nessun addebito, neppure a titolo di colpa, potesse esserle mosso.

Tale prova però è mancata, non avendo l'ACLI VILLA MUSONE esercitato il suo diritto a contestare quanto sostenuto nel reclamo dalla ASD FUTSAL CASTELFIDARDO, né avendo prodotto alcun documento a sostegno della sussistenza di eventi qualificabili di forza maggiore che, peraltro non sono risultati esistere in base a quanto refertato dal direttore di gara.

Quanto alla decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente l'incontro per la pericolosità del campo di gioco per l'incolumità dei calciatori sopravvenuta in corso di gara va ribadito che l'arbitro è giudice insindacabile in ordine alla possibilità di continuazione dell'incontro e che in tali occasioni egli esercita un potere tecnico discrezionale a lui riservato in modo esclusivo.

P.Q.M.

la Corte sportiva d'appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera ed applica alla società ACLI VILLA MUSONE la sanzione sportiva della perdita della gara ACLI VILLA MUSONE - ASD FUTSAL CASTELFIDARDO con il punteggio di 0 a 6.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 novembre 2024.

Il Relatore e Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 11 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 7/CSAT 2024/2025  
DECISIONE N. 8/CSAT 2024-2025

La Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 novembre 2024 a seguito del reclamo n. 7 promosso dalla società A.S.D. ACLI VILLA MUSONE in data 26/10/2024 avverso la decisione di disporre la prosecuzione della gara per i

soli minuti non giocati emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 CALCIO A 5 del 23/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
  - letto il reclamo;
  - relatore Giovanni Spanti,
  - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 26/10/2024 la società A.S.D. ACLI VILLA MUSONE ha promosso reclamo avverso la decisione emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 CALCIO A 5 del 23/10/2024 di disporre la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati, chiedendo quanto segue " ... *vogliamo che si chieda al direttore di gara che confermi anche il risultato parziale della gara* . " .

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo che sarebbe inammissibile in quanto, di fatto, si richiede di dichiarare una cosa che è già insita nel provvedimento del giudice sportivo va preliminarmente dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 76, comma 2, CGS in quanto la reclamante non ha inviato il preannuncio di reclamo ivi previsto: tale adempimento è necessario quando – come in questa fattispecie - esiste una controparte al fine di consentire alla stessa di esercitare il diritto di chiedere una copia dei documenti, diritto che deve essere esercitato come prevede il 5° comma della stessa norma " *...entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo* . " .

#### P.Q.M.

la Corte sportiva d'appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in base all'art. 76 C.g.s..

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 novembre 2024.

Il Relatore  
Giovanni Spanti

Il Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 11 novembre 2024

Il Segretario f.f.  
Lorenzo Casagrande Albano

\* \* \*

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il **25 novembre 2024** a favore di questo Comitato Regionale mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate:

BNL – ANCONA

Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

IBAN: IT 81 E 01005 02600 0000 0000 8868

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Via Schiavoni, snc – 60131 ANCONA (AN)

PEC: marche@pec.figcmarche.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: I IT 81 E 01005 02600 0000 0000 8868

\* \* \*

## ORARIO UFFICI

L'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	Chiuso	15.00 – 17.00
Martedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Mercoledì	Chiuso	Chiuso
Giovedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Venerdì	Chiuso	Chiuso

**E' comunque attivo durante i suddetti orari, salvo assenza degli addetti, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:**

Ufficio Segreteria	071/28560404	cr.marche01@Ind.it
Ufficio Amministrazione	071/28560322	cr.marche02@Ind.it
Ufficio Tesseramento	071/28560408	
Ufficio Emissione Tessere	071/28560401	

**Publicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 11/11/2024.**

**Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque  
(Marco Capretti)**

**Il Presidente  
(Ivo Panichi)**